

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO  
Provincia di Cosenza  
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere n. 30 del 22/05/2023

Oggetto: proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 17.05.2023 avente ad oggetto: BP/2023-2025 - Anno 2023. Servizi pubblici a domanda individuale. Servizio mensa scolastica e servizio trasporto scuolabus. Conferma tariffe.

Il sottoscritto dott. Innocenzo Siciliano, nominato revisore unico del comune di Marano Principato con delibera del Giunta Comunale n. 68 del 12/09/2022, procede al rilascio del parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 17/05/2023, avanzata dall'Ente in data 19/05/2023 a mezzo PEC di cui all'oggetto.

**Richiamato** l'art. 239, del d. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede al comma 1, lettera b .1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

**Premesso** che adempimento preliminare all'approvazione del documento contabile di questo Ente è la determinazione delle tariffe e tasse comunali, al fine di prevederne e quantizzarne il relativo gettito presunto;

**Visti:**

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

*“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate*

*successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

**Visto** l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale, altresì, fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Visti**, inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;*

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (pubblicato in G.U. 26 aprile 2023, n. 97) che differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

**Dato atto che:**

- l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983 n. 131, prevede che gli Enti locali sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;

- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:

*“1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.;*

*1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.”;*

**Che:**

- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente alla istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote e tariffe;

- l'art. 48 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al comma 2 così dispone: *“La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.”*;

**Visto** il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 44;

**Rilevato che**, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche a orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

**Visto** l'articolo 242 e ss.mm. del D.lgs. 267/00 il quale ha stabilito che sono sottoposte alle norme vigenti sulle percentuali di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie;

**Visto** inoltre l'art. 243, D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

**Dato atto** che questo Comune, sulla base del rendiconto della gestione dell'anno 2021 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14/06/2022, esecutiva, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, non risulta *deficitario*, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

**Visto** il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale;

**Rilevato** che questo Comune, per l'anno 2023, prevede i seguenti servizi a domanda individuale:

1. Servizio mensa;
2. Servizio trasporto scuolabus;

**Considerato** che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina vigente producono in relazione al gettito della tariffa ai fini della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio e della gestione finanziaria per far fronte ai costi per i servizi di primaria e generale utilità da prestare alla popolazione ed ha valutato tutti gli elementi utili per assumere consapevolmente il provvedimento presente;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 30/05/2022 ad oggetto *“BP/2022-2024 - Anno 2022. Servizi pubblici a domanda individuale. Servizio mensa scolastica e servizio trasporto scuolabus Anno 2022. Conferma tariffe”*, esecutiva;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 30/12/2022 ad oggetto “Approvazione ampliamento esenzione pagamento tariffe trasporto scuolabus comunale per alunni con disabilità”;

**Ritenuto**, pertanto, che, per l'Anno 2022, sono da applicare per le tariffe relative alla mensa scolastica ed al trasporto scuolabus le norme attualmente in vigore, anno 2021, introitate in base ai costi che si prevedono di sostenere per il nuovo anno;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, Dott. Gianfranco Lupo, nonché il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario, Rag. Emilia Molinaro;

**Visti** gli atti d'Ufficio;

**Visto** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19/07/2018, esecutiva;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2023 ad oggetto: “*Approvazione PIAO/PEG Provvisorio 2023/2025 (Art. 169 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.) - Anno 2023 - Assegnazione Provvisoria Risorse ai Responsabili di Settore Anno 2023 - Obiettivi 2023 - Piano performance Anno 2023*”, esecutiva;

**Visto** il Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/07/2016, esecutiva, e modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 22/11/2018;

**Vista** la delibera della Corte dei Conti Sez. Aut. n. 25/18-10-2019 che ha precisato che il servizio di trasporto scolastico non può essere qualificato come trasporto pubblico locale bensì come un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio;

**Visto** il D. L. 126/2019 art. 3 c. 2 conv. in L. 159/20 -12-2019 che consente ai Comuni di sostenere le spese per il trasporto scolastico alleggerendo i costi a carico delle famiglie, riconoscendo come servizio pubblico essenziale il trasporto scolastico;

**Visto** il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

**Visto** il D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983 n. 131;

**Vista** la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2011;

**Vista** la Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023);

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Per tutto quanto sopra esposto,

#### IL REVISORE UNICO

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 68, avente ad oggetto: BP/2023-2025 - Anno 2023., Servizi pubblici a domanda individuale. Servizio mensa

scolastica e servizio trasporto scuolabus. Conferma tariffe, nella quale l'amministrazione manifesta la volontà di:

1. **Di confermare**, per l'Anno **2023**, le tariffe per il Servizio Trasporto Scuolabus secondo l'allegato prospetto "**All.1**" che segue:

<b>SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS</b>
- <b><u>Reddito ISEE da 0 a € 3.000,00: ESENTE;</u></b>
- <b><u>Reddito ISEE da € 3.001,00 a € 7.500,00:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>€ 20,00</b> mensili o per frazioni di mese superiori a gg. 15 con riduzione del 50% per frazioni di mese inferiore a gg. 15 ( i periodi di valutazione per la suddetta riduzione sono quelli derivanti dal calendario scolastico);</li><li>• <b>€ 15,00</b> mensili per il secondo figlio che usufruisce del servizio scuolabus;</li><li>• <b>€ 10,00</b> mensili per il terzo figlio e oltre al terzo che usufruisce del servizio scuolabus;</li><li>• <b>€ 1,00</b> biglietto scuola per singola corsa;</li></ul>
Tariffazione ridotta per gli alunni che si avvalgono del servizio scuolabus comunale solo per la corsa di andata :
✓ <b>€ 10,00</b> mensili o per frazioni di mese superiori a gg. 15 con riduzione del 50% per frazioni di mese inferiore a gg. 15 ( i periodi di valutazione per la suddetta riduzione sono quelli derivanti dal calendario scolastico);
✓ <b>€ 7,50</b> mensili per il secondo figlio che usufruisce del servizio scuolabus;
✓ <b>€ 5,00</b> mensili per il terzo figlio e oltre al terzo che usufruisce del servizio scuolabus;
✓ <b>€ 1,00</b> biglietto scuola per singola corsa.

- **Reddito ISEE superiore a € 7.500,00 o senza presentazione ISEE:**
- **€ 25,00** mensili o per frazioni di mese superiori a gg. 15 con riduzione del 50% per frazioni di mese inferiore a gg. 15 ( i periodi di valutazione per la suddetta riduzione sono quelli derivanti dal calendario scolastico);
- **€ 18,00** mensili per il secondo figlio che usufruisce del servizio scuolabus;
- **€ 12,00** mensili per il terzo figlio e oltre al terzo che usufruisce del servizio scuolabus;
- **€ 1,20** biglietto scuola per singola corsa;

Tariffazione ridotta per gli alunni che si avvalgono del servizio scuolabus comunale solo per la corsa di andata :

- ✓ **€ 12,00** mensili o per frazioni di mese superiori a gg. 15 con riduzione del 50% per frazioni di mese inferiore a gg. 15 ( i periodi di valutazione per la suddetta riduzione sono quelli derivanti dal calendario scolastico);
- ✓ **€ 10,00** mensili per il secondo figlio che usufruisce del servizio scuolabus;
- ✓ **€ 7,50** mensili per il terzo figlio e oltre al terzo che usufruisce del servizio scuolabus;
- ✓ **€ 1,20** biglietto scuola per singola corsa.

2. **Di confermare**, per l'Anno 2023, le tariffe per il Servizio Mensa Scolastica, secondo l'allegato prospetto "**All.2**" che segue:

**ALLEGATO 2**

<b>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA</b>
✓ <b><u>Reddito ISEE da 0 a € 3.000,00: ESENTE;</u></b>
✓ <b><u>Reddito ISEE da € 3.001,00 a € 7.500,00: € 2,00 a pasto;</u></b>
✓ <b><u>Reddito ISEE da € 7.500,00: € 2,50 a pasto;</u></b>

3. **Di erogare** gratuitamente il servizio mensa agli alunni diversamente abili rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/1992;
4. **Di erogare** gratuitamente il servizio servizio trasporto scuolabus agli alunni diversamente abili rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1 e comma 3, della L. 104/1992;
5. **Di procedere** al rilascio dei tickets mensa scolastica e servizio scuolabus, a richiesta degli utenti, previa produzione, da parte degli stessi, di copia del verbale di

riconoscimento della situazione di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/1992; rilasciata dal competente ufficio;

6. **Di dare atto** che le suddette tariffe consentono una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al **36,22%**, come risulta dal seguente quadro riepilogativo:

**PROSPETTO COSTI E RICAVI SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO PREVISIONI 2023**

<b>ENTRATE</b>	
<b>MENSA</b>	
Ticket utente	€ 12.500,00
Contr. Reg.	€ 1.500,00
<b>TRASPORTO SCOLASTICO</b>	
Ticket utente	€ 12.500,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 26.500,00</b>
<b>USCITE</b>	
<b>MENSA</b>	
Costo servizio	€ 26.936,00
<b>TRASPORTO SCOLASTICO</b>	
Spese servizio	€ 42.500,00
<b>Totale uscite</b>	<b>€ 69.436,00</b>

7. **Di dare atto** che questo Ente non si trova in situazione di deficitarietà;
8. **Di allegare** la deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000;
9. **Di inviare copia** della deliberazione al Responsabile del Settore Economico/Finanziario e al Responsabile del Settore Amministrativo, ognuno per quanto di competenza;
10. **Di pubblicare** la deliberazione sul sito web comunale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bilancio Preventivo";

11. **Di dare comunicazione** della deliberazione ai Capigruppo Consiliari e alla Prefettura;
12. **Di dichiarare** la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Corigliano-Rossano addì 22.05.2023

L'organo di revisione economico-finanziaria  
Dott. Innocenzo Siciliano